

RILASCIO DOCUMENTO D'IDENTITA' PROVVISORIO

Il documento di identità provvisorio è un documento rilasciato, **esclusivamente in presenza di comprovate e documentate esigenze di urgenza**, su supporto cartaceo e con una **validità massima di 6 mesi**.

Il documento è valido anche ai fini dell'espatrio e può pertanto essere richiesto e utilizzato per viaggiare all'estero fino al **31 dicembre 2027**, fermo restando che **l'accettazione dello stesso sia subordinata alle disposizioni vigenti nei singoli Stati esteri e alla loro eventuale verifica preventiva**.

A seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo Decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato formalmente approvato il modello della carta d'identità provvisoria.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha avviato la produzione dei relativi moduli cartacei, la cui distribuzione ai Comuni avverrà progressivamente attraverso le Prefetture.

Si precisa che **il documento d'identità provvisorio non sostituisce la Carta d'Identità Elettronica (CIE)** e non costituisce una modalità ordinaria o alternativa di rilascio del documento d'identità. **Il suo rilascio è previsto esclusivamente in via eccezionale e in presenza di comprovati motivi di urgenza**, nei casi in cui il cittadino dimostri l'impossibilità di attendere i normali tempi necessari per la produzione e la consegna della CIE.

La richiesta da presentarsi su apposito modello, dovrà pertanto essere corredata da adeguata motivazione e supportata dalla documentazione idonea a comprovare la situazione di effettiva urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **In mancanza di documentazione la richiesta non sarà presa in carico.**

Criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:

- **Carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile**
Il documento d'identità provvisorio ha una validità massima di 6 mesi, **non può essere rinnovato e non può essere rilasciato nuovamente al medesimo cittadino** qualora allo stesso sia già stata rilasciata in precedenza un documento d'identità provvisorio.
- **Obbligo di restituzione**
All'atto della richiesta della CIE, il documento d'identità provvisorio dovrà essere restituito all'ufficio anagrafe.
- **Contestualità**
All'atto del rilascio del documento d'identità provvisorio, l'operatore anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
- **Validità per l'espatrio**
La validità all'espatrio è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. È pertanto onere del/della richiedente verificare preventivamente l'accettazione del documento nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito, **restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale.**